

**REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE TRACCIABILITÀ RIFIUTI (R.E.N.T.RI.)
AGGIORNAMENTO**

Come noto il D.Lgs. 116/2020 ha introdotto il nuovo sistema di tracciabilità rifiuti, denominato R.E.N.T.Ri., che mira a garantire la tracciabilità dei rifiuti mediante documentazione digitale, il cui schema di decreto è stato notificato al Consiglio di Stato ed alla Commissione Europea in data 29/09/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS N° 38 del 14/10/2022).

A fine dicembre il provvedimento ha terminato il suo periodo di “*stand still*” in Europa (ovvero novanta giorni di tempo concessi agli altri stati membri per presentare eventuali osservazioni al testo) e, avendo acquisito in data 20 dicembre anche il parere del Consiglio di Stato, avrebbe completato l’iter istituzionale propedeutico alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il Consiglio di Stato però, nel dare parere “favorevole” al sistema ed al suo impianto normativo, ha rilevato alcune criticità meritevoli di approfondimenti e pertanto la pubblicazione del provvedimento, inizialmente prevista entro la fine del 2022, è stata posticipata.

Ad oggi inoltre non sono stati ancora definiti i decreti attuativi che regoleranno gli aspetti operativi, tecnici e funzionali del sistema, sebbene lo stesso sia comunque operativo in forma sperimentale da giugno 2021.

Secondo quanto ad oggi previsto si segnala comunque che i soggetti tenuti ad iscriversi al R.E.N.T.Ri. saranno:

- **enti ed imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti e i produttori di rifiuti pericolosi;**
- **enti ed imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;**
- **chi opera in qualità di commerciante e intermediari di rifiuti pericolosi;**
- **consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;**
- **soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi (chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione, imprese ed enti che svolgono le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti).**

Per tutti i soggetti non obbligati all’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale, gli adempimenti potranno continuare ad essere assolti tramite i formati cartacei.

Infine, le tempistiche per l’iscrizione al R.E.N.T.RI. decorreranno dalla data di entrata in vigore del provvedimento secondo gli scaglioni temporali di seguito riportati:

- a decorrere da 18 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali;
- a decorrere da 24 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti;
- a decorrere da 30 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati.

Si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto e dell'emanazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Dott. Federico Marangoni



0544/280214



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it